

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 532/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2012

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti Israele negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1 e l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE⁽³⁾, fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁽⁴⁾.

(2) L'allegato II, parte 2, della suddetta decisione contiene un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, dai quali è consentito introdurre nell'Unione prodotti sottoposti ai diversi trattamenti di cui alla parte 4 dello stesso allegato.

(3) Nella decisione 2007/777/CE, allegato II, parte 2, Israele è elencato tra i paesi dai quali è consentito introdurre nell'UE prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, ottenuti da carni di pollame, di ratti d'allevamento e di volatili selvatici, sottoposti a un trattamento non specifico, per il quale non è stabilita alcuna temperatura minima («trattamento A»).

(4) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria⁽⁵⁾, stabilisce che i prodotti da esso contemplati possano essere importati e transitare nella UE solo se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al suo allegato I, parte 1:

(5) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce altresì per i paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti le condizioni per essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (*highly pathogenic avian influenza* — HPAI) e le pertinenti condizioni di certificazione veterinaria per i prodotti destinati all'importazione nella UE.

(6) Israele si trova nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, allegato I, parte 1, quale paese terzo da cui è consentito importare nell'UE tutti i prodotti ottenuti da pollame, contemplati da tale regolamento.

(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(5) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

